

**Classificazione degli impianti di depurazione.  
Focus sul concetto di prevalenza tra acque reflue industriali e urbane.**

**A cura del dott. Mauro Kusturin**

Il “concetto di prevalenza”, tra acque reflue industriali e urbane/domestiche, assume un ruolo determinante nella classificazione dei depuratori e nel, conseguente, regime autorizzatorio al quale assoggettare i citati impianti; su tale argomento ho prodotto, in passato, alcune pubblicazioni per tentare di chiarirne il contesto.

Nei primi contributi<sup>1</sup>, ponevo l'attenzione sugli impianti di depurazione di acque reflue industriali e sulla loro classificazione, in casi di presenza, tra gli scarichi in ingresso al depuratore, di quelli provenienti da agglomerati urbani; al fine di argomentare sulle questioni, si richiamano le definizioni ex art. 74 del D. Lvo n. 152/2006 di “acque reflue urbane” e “acque reflue industriali”, la cui lettura asettica avrebbe portato a una classificazione *sic et simpliciter*, nei casi di miscugli di reflui industriali e urbani, quali depuratori di “acque reflue urbane”, senza tenere conto dei quantitativi delle diverse tipologie di acque reflue trattate.

Con il “concetto di prevalenza”, invece, è stato possibile motivare la classificazione dei taluni depuratori come “*impianti di depurazione di acque reflue industriali*”, nei vengano fatti confluire anche “*acque reflue domestiche o urbane*”, come gli impianti consortili ove confluiscano, in minima parte, i reflui domestici provenienti da agglomerati urbani, oltre ai reflui delle industrie, che costituiscono la componente più significativa del refluio totale in entrata.

In un successivo articolo<sup>2</sup> evidenziai quanto sancito dalla Suprema Corte di Cassazione – Sezione III con la Sentenza n. 1870/2016, che affermò il seguente principio di diritto: “*In materia di tutela delle acque dall'inquinamento lo scarico da depuratore non ha una propria caratteristica rispetto a quella dei reflui convogliati; ne deriva che gli impianti che depurano scarichi da pubblica fognatura, ove non siano prevalentemente formati da scarichi di acque reflue industriali (con prova a carico dell'accusa) devono ritenersi a natura mista e i*

---

<sup>1</sup> M. Kusturin – *Depuratori Consortili: acque reflue industriali o acque reflue urbane?* – 19/2/2007 – www.dirittoambiente.net;

M. Kusturin – Focus di approfondimento nel testo *Scarichi e “Scarichi”* di M. Santoloci e V. Vattani – Diritto all'Ambiente Edizioni;

<sup>2</sup> M. Kusturin – *Depuratori: acque reflue industriali o acque reflue urbane – Il concetto di prevalenza per la Cassazione ...* – 29/1/2016 – www.dirittoambiente.net

*relativi reflui vanno qualificati come scarichi di acque urbane e non si applicano le disposizioni penali dell'art 137, comma 5, del d. lgs 152 del 2006".*

In realtà, la Cassazione andò oltre, estendendo il "concetto di prevalenza" a tutti i depuratori, non solo ai depuratori consortili, e sancendo, inoltre, che "la prevalenza" debba essere provata e dimostrata "dall'accusa", ovvero da chi effettua gli accertamenti.

Successivamente, con un ulteriore contributo<sup>3</sup> sull'argomento in parola, ho esaminato la Sentenza n. 688 del 27 luglio 2018 del TAR Sardegna – Sez. I, la quale richiamando il concetto di prevalenza, ha stabilito che:

*"In caso di miscelazione di rifiuti di diversa natura, il criterio da utilizzare per stabilire la natura della risultante è quello relativo al "refluo quantitativamente prevalente": ove prevalgano i "reflui urbani", il prodotto della miscelazione dovrà essere considerato, agli effetti di legge, della stessa natura, a prescindere dal luogo in cui avviene la miscelazione (all'interno o all'esterno del depuratore, "a monte" o "a valle" dello stesso), trattandosi di profilo non preso in considerazione dalla normativa vigente e che, comunque, non appare oggettivamente incidente sulla pericolosità intrinseca del refluo e su quella del prodotto della depurazione"*

La citata Sentenza, che ribaltava quanto disposto dallo stesso TAR con la Sentenza n.946/2016, ha valutato la prevalenza, tuttavia, solo sotto l'aspetto quantitativo.

Entrambe le succitate pronunce sono state oggetto di ricorso culminato nella Sentenza del Consiglio di Stato – Sezione IV – n.2482 del 23 marzo 2021, la quale ha disposto che:

*"... In primo luogo, la regola così creata è una regola di favore, e quindi va interpretata in modo restrittivo piuttosto che ampliativo, dato che è stata creata prescindendo, come si è visto, da due requisiti particolari previsti dalla legge per trattare il "miscuglio" in modo favorevole. In secondo luogo, la regola non va scollegata dal principio di precauzione, che appartiene al diritto nazionale ed europeo ed è espressamente sancito dall'art. 3 ter del d. lgs. 152/2006, per cui: "La tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione..."*

Il Collegio, inoltre, aggiunge che "..." il regime meno rigoroso non è applicabile qualora la citata "prevalenza" delle acque reflue domestiche su quelle industriali non venga dimostrata in modo rigoroso. In proposito, va anche osservato che di questa "prevalenza" la sentenza 946/2016 non precisa i caratteri; in particolare non dice in modo espresso ed inequivoco, diversamente da quanto ritiene invece la sentenza qui impugnata, che essa vada intesa in modo soltanto quantitativo, ovvero riferita al volume fisico degli scarichi."

---

<sup>3</sup> M. Kusturin, *Il TAR sul concetto di prevalenza tra acque reflue industriali e urbane – Classificazione dei depuratori* – 10/9/2018 – [www.dirittoambiente.net](http://www.dirittoambiente.net);

Il Consiglio di Stato conclude enunciando il seguente principio:

***“... nel valutare la prevalenza si dovrebbe considerare anche la composizione degli scarichi stessi. Infatti, per dato di comune esperienza, anche un quantitativo modesto di reflui industriali, che però contengano sostanze di tipo particolare, può rendere necessario trattare lo scarico in cui essi confluiscono con processi più sofisticati di quelli richiesti dalle acque domestiche, e quindi richiedere il regime più rigoroso dell'AIA.”***

Tale principio è stato ripreso dal TAR Sardegna nella Sentenza n.241/2023, con la quale è stato rigettato il ricorso per il risarcimento dei danni derivanti da quanto sancito dalla citata Sentenza n.946/2016.

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Stato con la Sentenza n.2482/2021 ha innovato il concetto di prevalenza fissando ulteriori condizioni (composizione qualitativa del refluo influente e principio di precauzione ambientale) per stabilire la preponderanza di una tipologia di refluo rispetto a un'altra.

In conclusione, prendendo spunto dalla giurisprudenza citata nel presente articolo, è possibile estrapolare una *check list* per stabilire **la prevalenza** e, di conseguenza, classificare un impianto di depurazione; pertanto, **essa deve essere:**

- **provata e dimostrata “dall'accusa”, ovvero da chi effettua gli accertamenti;**
- **appurata, in modo rigoroso, in relazione al “refluo quantitativamente prevalente”;**
- **valutata anche sulla base della composizione qualitativa degli scarichi stessi, verificando la presenza di “sostanze di tipo particolare” (sostanze pericolose e/o caratterizzanti in concentrazioni significative);**
- **stabilita, in modo più restrittivo, richiamando “il principio di precauzione” ambientale nei casi nei quali non è possibile soddisfare una o più delle precedenti indicazioni.**

*Mauro Kusturin*

Publicato il 24 marzo 2025